



Area Tecnica
P.zza Roma, 45 - 25016 - Ghedi BS
P.I. e C.F. 00290650175

**DISCIPLINARE DI GARA
COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA
NUOVA BIBLIOTECA DI PALAZZO ARCIONI**

(art. 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.)

Tipo di Amministrazione	Autorità Locale
Principali Settori Attività	Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni
Amministrazione Aggiudicatrice	Comune di Ghedi Piazza Roma,45 - 25016 Ghedi (Bs)
Stazione Appaltante	Comune di Ghedi Piazza Roma,45 - 25016 Ghedi (Bs)
Tipologia della procedura	Procedura Aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Tipo di Appalto	Appalto lavori
Oggetto della Appalto	Appalto lavori per il completamento della ristrutturazione della nuova biblioteca di Palazzo Arcioni.
Codice CPV principale	45315000-8 lavori di realizzazione impianti di riscaldamento ed elettrici in edifici.
Divisione in Lotti	NO
Ammissibilità Varianti	NO
Codice CIG	743627938F
Codice CUP	D36G17000410004

INDICE

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	pag. 03
1.1 Termine per la presentazione dell'offerta	pag. 03
1.2 Modalità di presentazione dell'offerta	pag. 03
1.3 Profilo di committenza	pag. 04
1.4 Definizioni utilizzate	pag. 05
1.5 Atti presupposti	pag. 05
1.6 Operatori economici che possono presentare l'offerta	pag. 06
2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	pag. 07
2.1 Quantitativo o entità dell'appalto	pag. 07
2.2 Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione	pag. 07
2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione	pag. 07
2.4 Individuazione dell'intervento	pag. 07
2.5 Altre informazioni	pag. 08
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	pag. 08
3.1 Motivi di esclusione	pag. 09
3.2 Requisiti di partecipazione	pag. 11
3.3 Offerenti in forma aggregata e subappalto	pag. 12
3.4 Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa	pag. 15
3.5 Gestione della documentazione amministrativa	pag. 17
3.6 DGUE (Documenti di Gara Unico Europeo)	pag. 18
4. CAPO 4 - OFFERTA	pag. 21
4.1 Documentazione di "Offerta TECNICA"	pag. 21
4.2 Documentazione di "Offerta ECONOMICA"	pag. 22
5. CAPO 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	pag. 22
6. CAPO 6 - FASE DI GARA	pag. 24
6.1 Ammissioni ed esclusioni	pag. 24
6.2 Soccorso istruttorio	pag. 27
6.3 Conclusione della fase di ammissione	pag. 28
6.4 Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell'offerta	pag. 28
6.5 Gestione della "Offerta TECNICA"	pag. 28
6.6 Gestione della "Offerta ECONOMICA"	pag. 30
6.7 Offerte anomale o anormalmente basse	pag. 31
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE	pag. 31
7.1 Verbali	pag. 31
7.2 Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse	pag. 32
7.3 Adempimenti preliminari all'aggiudicazione	pag. 35
7.4 Aggiudicazione	pag. 36
8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO	pag. 36
8.1 Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto	pag. 36
8.2 Adempimenti anteriori alla consegna	pag. 37
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTI, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI	pag. 38
9.1 Dichiarazione e documentazione amministrativa	pag. 38
9.2 Controversie	pag. 39
9.3 Altre disposizioni e informazioni	pag. 40

CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1.1 Termine per la presentazione dell'offerta

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per:

giorno	LUNEDI'	data	09 LUGLIO 2018	ore	12:00
--------	---------	------	----------------	-----	-------

- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive.

1.2 Modalità di presentazione dell'offerta

La presente procedura di gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice degli appalti e delle concessioni).

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet corrispondente all'URL www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.

Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09/07/2018 la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto dai concorrenti con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

La piattaforma telematica utilizzata nella presente procedura, Sintel, è stata realizzata da Lombardia Informatica S.p.A. in conformità al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento di Sintel assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (Direttiva 1999/93/CE "Relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche"), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti applicativi.

Sintel (di seguito anche solo Sistema) assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione ed il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema.

Il tempo di Sintel è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema ed alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/1990.

Le registrazioni di Sintel sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 82/2005 e, in generale, dalla normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.

Le operazioni effettuate su Sintel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. b), e 8 del D.Lgs. 82/2005.

I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate su Sintel.

Il Gestore del Sistema è, inoltre, responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia, nonché dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

I concorrenti esonerano la Centrale Unica di Committenza, il Comune di Ghedi e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato od imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel ed ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'Anac per gli opportuni provvedimenti di competenza.

I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la Centrale Unica di Committenza ed il Comune di Ghedi, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

Ove possibile Lombardia Informatica S.p.A. comunicherà anticipatamente agli utenti registrati al Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

L'uso della piattaforma Sintel è disciplinato, oltre che dal presente documento, dai seguenti documenti, di seguito per brevità anche solo "Manuali", presenti e scaricabili dal sito:

<http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it>.

Nel caso di contrasto o incompatibilità tra le disposizioni di cui ai Manuali e la documentazione di gara, prevale quanto disposto da quest'ultima.

Inoltre è possibile avere ulteriori informazioni seguendo il seguente percorso:

Home >> Sintel >> Normativa.

Qui è a disposizione degli utenti la D.G.R. IX/1530 del 06/04/2011 (pubblicata su BURL ordinario 15/2011) che istituisce le "Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma per l'E-Procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (art. 1 c.-bis L. 33/2007)".

Per la richiesta di informazioni sull'uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l'Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al sito <http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it>, alla voce di menu contatti.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Centrale Unica di Committenza, per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 18.00 del giorno 02/07/2018.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate attraverso la funzionalità "Comunicazioni della procedura" e pubblicate sul portale della centrale acquisti.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul portale www.arca.regione.lombardia.it

1.3 Profilo di committente

Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: <http://www.comune.ghedi.bs.it>

1.4 Definizioni utilizzate

1.4.1 Definizioni generali

- a) Codice: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Regolamento: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) Aggregazioni o Forma aggregata: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- d) DGUE: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al successivo punto 3.5 ed allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato.

1.4.2 Definizioni specifiche

- a) Documento: il presente Disciplinare contenente le modalità, le condizioni, i termini ed ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare ed i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) Data del presente Documento: la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- c) Busta dell'Offerta economica: la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al Capo 4;
- d) Categoria/e: le categorie individuate agli acronimi di cui all'articolo 12 della Legge n. 80 del 2014 e della Tabella A allegata al Regolamento di cui al punto 1.4.1, lettera b);

1.5 Atti presupposti

1.5.1 Qualificazioni degli operatori economici

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG11" (€ 347.859,15) classifica II.

n.	COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA DI PALAZZO ARCIONI	Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000	euro	Incidenza % manodopera	
Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30%.					
1	Impianti tecnologici	Prevalente	OG 11 Cl. 2	347.859,15	35,00 %
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti ed opere speciali di cui all'art. 13, comma 7, legge n. 109 del 1994 ed all'art. 107 del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente od in capo ad un'impresa mandante. NON possono essere subappaltati.					
2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	Requisiti propri o in R.T.I	OG 2 Cl. 1	252.140,85	40,00 %

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. l'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

L'appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30% dell'importo dell'appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto della sola categoria prevalente, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- d) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

I lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, per la quale lo stesso allegato A prescrive la qualificazione obbligatoria, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da una impresa mandante, qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.

L'avvalimento è ammesso alle condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

1.5.2 Assunzione di responsabilità

- a) La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;
- b) la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei contro interessati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 ed all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.1.3.

1.5.3 Documentazione a base di gara

Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento con Verbale di validazione in data 20/04/2018;
- b) ai sensi dell'articolo 27 del Codice, è stato approvato con deliberazione della giunta comunale in data 28/12/2017 con provvedimento n. 204;
- c) ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, è stata assunta la determinazione dal responsabile del procedimento in data 07/05/2018 n. 302.

1.6 Operatori economici che posso presentare l'offerta

1.6.1 Riserva agli offerenti

Possono presentare offerta esclusivamente gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti al punto 1.5.1 e per i quali permangono l'assenza dei motivi di esclusione previsti dagli atti di gara.

1.6.2 Divieto di partecipazione plurima

- a) ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
- individualmente ed in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo od in più di un consorzio;
 - individualmente od in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicata per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;
- b) ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice, un operatore economico non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza con lo stesso ausiliario;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche questo ultimo.

CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

2.1 Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro ed I.V.A. esclusa)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 630.000,00 di cui:

1)	600.000,00	Lavori, soggetti a ribasso
2)	30.000,00	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso

2.2 Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione

La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

	importi in euro		a misura (M)	
1	Lavori a misura (L)			
	OG 11	Impianti tecnologici	Categoria Prevalente - Classifica II	347.859,15
	OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	Requisiti propri o in R.T.I. - Classifica I	252.140,85
2	Oneri di sicurezza da PSC (OS)		30.000,00	
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)		630.000,00	

2.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata di 180 (centottanta) giorni

2.4 Atti presupposti

2.4.1 Breve descrizione dell'intervento

Lavori di completamento della ristrutturazione della nuova biblioteca di Palazzo Arcioni.

2.4.2 Luogo di esecuzione

2.5 Altre informazioni

2.5.1 Criterio di affidamento

Definito al Capo 5

2.5.2 Modalità di contabilizzazione dei lavori

A misura ai sensi degli articoli 43 comma 7 e 185 del Regolamento.

2.5.3 Ammissibilità di varianti

No

CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa è costituita da:

- a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
 - l'individuazione dell'operatore economico e la sua forma giuridica;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
 - l'eventuale iscrizione negli elenchi relativi al possesso delle attestazioni SOA adeguate di cui al punto 3.1.3, alternativa ai requisiti tecnici;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE, in alternativa alla Parte IV, sezione C)
 - l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)
 - l'assenza dei motivi di esclusione dell'articolo 80 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezioni A, B, C e D, del DGUE)
 - l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)
 - il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
- b) inoltre, per ciascun operatore economico offerente o ausiliario, dichiarazioni attestanti:
 - il possesso dei requisiti tecnici di cui all'articolo 90 del Regolamento, individuati al punto 3.1.3, alternativi all'attestazione SOA;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
 - il rinvio all'obbligo di subappalto di cui al punto 3.2.5, per le categorie a qualificazione obbligatoria per le quali l'operatore non disponga (in proprio, tra gli operatori economici mandanti o mediante ricorso all'avvalimento) di adeguate attestazioni SOA tra quelle dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE od in alternativa dei requisiti tecnici di cui all'articolo 90 del Regolamento;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
 - l'eventuale possesso dei sistemi di qualità di cui al punto 3.1.4;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE)
- c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in forma aggregata, una dichiarazione attestante le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti:
 - dall'operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), ed inoltre all'appendice 5;
 - dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
 - dall'operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C.
- d) per ciascuna offerta presentata da operatori economici sia singoli che in forma aggregata:
 - la garanzia provvisoria di cui al punto 3.3.1;

- l'attestato di avvenuto sopralluogo in sito di cui al punto 3.3.3;
- e) per ciascuna offerta presentata: ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lettera b) della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice:
 - gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
 - gli offerenti in forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato.

3.1. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)

3.1.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80 comma 1 del Codice)

Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.1.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80 comma 2 del Codice)

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84 comma 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.1.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80 comma 3 del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
 1. in caso imprenditore individuale: il titolare;
 2. in caso di società di persone: tutti i soci;

3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
 4. in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco od i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) od i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione ed i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
 - altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o ad influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 5. limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci: il socio unico (persona fisica), il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 6. gli institori ed i procuratori generali;
 7. i direttori tecnici di cui all'articolo 87 comma 4 del Regolamento;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

3.1.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80 comma 4 del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze od atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis commi 1 e 2-bis del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015).

3.1.5. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80 comma 5 lettere a), b), c), d), e) del Codice)

- a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice;
- b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
 - significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
 - il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

3.1.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80 comma 5 lettere f), g), h), i), l), m) del Codice)

- a) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- c) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- d) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- e) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1 lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
- f) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
- g) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4 primo comma della legge n. 689 del 1981;
- h) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3.1.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

E' escluso l'operatore economico nel quale un soggetto di cui al punto 3.0.3, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1 comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

3.2. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)

3.2.1 Idoneità professionale (articolo 83 comma 3 del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

Dichiarazione attestante i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83 comma 3 del Codice, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione.

3.2.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'articolo 83 comma 4 lettera a) del Codice, è richiesto che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo pari ad € 1.260.000,00 oltre Iva di legge nonché un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari ad € 630.000,00 oltre Iva di legge. Gli offerenti dovranno dimostrare il rispetto di tali requisiti attraverso apposita sezione del DGUE. Le annualità di riferimento sono l'esercizio 2017 per gli offerenti che alla data di presentazione della propria offerta hanno già depositato il bilancio in CCIAA oppure in caso contrario l'esercizio 2016.

3.2.3. Requisiti di capacità tecnica mediante attestazioni SOA (art. 84 del Codice)

(art. 12 commi 1 e 2 della legge n. 80 del 2014 ed articoli 61, 62, 63 e 92 del Regolamento)

Una o più dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità.

- Restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al punto 3.2.5, relativi al subappalto.
- Per l'ammissione è necessario il possesso dei requisiti in una misura che tenga conto del limite al subappalto del 30% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'articolo 105 comma 2 del Codice.

3.2.4. Certificazioni non obbligatorie (articolo 87 del Codice)

Possesso di:

- a) certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum);
- c) di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

3.3. Offerenti in forma aggregata e subappalto

3.3.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (occasional) di operatori economici

Ai sensi dell'articolo 48 del Codice, gli operatori economici devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale di norma è prevista nel DGUE. In ogni caso:

- a) devono essere indicate le categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi si qualifica ed intende assumere;
- b) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza:
 - l'assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
 - i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
 - i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.3;
 - i requisiti di qualità di cui al punto 3.1.4 alle condizioni previste allo stesso punto;
- c) ai sensi dell'articolo 83 comma 8 secondo periodo del Codice, nei raggruppamenti orizzontali i requisiti di attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, devono essere posseduti:

- dal mandatario o capogruppo nella misura non inferiore al 40% (quaranta per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;
 - da ciascun operatore economico mandante nella misura non inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;
- d) ai sensi dell'articolo 83 comma 8 secondo periodo del Codice e dell'articolo 92 comma 3 del Regolamento, nei raggruppamenti verticali i requisiti dell'attestazione SOA di cui al punto 3.1.3, devono essere posseduti:
- dal mandatario o capogruppo nella categoria prevalente;
 - da ciascun operatore economico mandante nella categoria scorporabile per la quale si qualifica e che intende assumere;
- e) ai sensi dell'articolo 48 comma 6 secondo periodo del Codice, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (parte in orizzontale e parte in verticale), le condizioni di cui alla precedente lettera c), sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggruppamenti misti);
- f) ai sensi dell'articolo 83 comma 8 terzo periodo del Codice, in ogni caso il mandatario o capogruppo deve possedere e dichiarare i requisiti di cui in misura maggioritaria, cioè in misura superiore a ciascun operatore economico mandante;
- g) i requisiti devono comunque essere posseduti:
- da ciascun operatore economico mandatario o mandante nella misura non inferiore a quella necessaria in relazione all'importo dei lavori per i quali si qualifica e che intende assumere;
 - complessivamente dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario nella misura prevista per gli offerenti singoli.

3.3.2. Reti di imprese e contratti di rete

(condizioni dichiarate alla Parte II sezione A e nell'appendice 5 del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera f) della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3 comma 4-ter del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3 comma 4-ter lettera e) qualora previsto dal Contratto di rete o dell'impresa delegata mandataria;
- c) l'individuazione degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelli:
- individuati quali esecutori delle prestazioni;
 - che mettono in comune i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, se diversi dagli operatori economici individuati quali esecutori;
- d) per ciascuno degli operatori economici di cui alla lettera b) e alla lettera c), le condizioni già previste per i raggruppamenti temporanei al punto 3.2.1, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 48 comma 14 del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o dei consorzi stabili, in quanto compatibili.

3.3.3. Consorzi stabili, consorzi di cooperative o di imprese artigiane

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- a) ai sensi degli articoli 47 comma 2 e 48 comma 7 secondo periodo del Codice, i consorzi stabili ed i consorzi di cooperative o di imprese artigiane devono indicare:
- se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se concorrono per conto di uno o più operatori economici consorziati e, in

- quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- il consorziato od i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), i quali non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7 e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, utilizzando il DGUE di cui al punto 3.5;
 - il consorziato od i consorziati, se diversi da quelli indicati come esecutori, che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio; in tal caso il consorziato che apporta i requisiti al consorzio candidato si qualifica come ausiliario e trova applicazione la disciplina dell'avvalimento di cui al successivo punto 3.2.4;
 - ai sensi dei principi generali dell'ordinamento i consorzi non possono indicare un consorziato ai fini di cui alla lettera a), che indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del cosiddetto «consorzio a cascata»).

3.3.4. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento non è ammesso per i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1;
- b) l'avvalimento è ammesso per i requisiti economico-professionali di cui al punto 3.1.2;
- c) l'avvalimento è ammesso per i requisiti tecnici costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3;
- d) l'avvalimento è vietato per il requisito del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001 di cui al punto 3.1.4;
- e) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l'operatore economico partecipante è carente e che sono messi a disposizione da parte dell'operatore economico ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l'operatore economico ausiliario dispone e mette a disposizione del partecipante;
- f) l'operatore economico ausiliario:
 - non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice od in altri motivi di esclusione, secondo le modalità di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.7;
 - non può partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
 - non può assumere il ruolo di operatore economico ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
 - non può avvalersi a sua volta di un operatore terzo ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- g) alla documentazione deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'operatore economico che ricorre all'avvalimento a fornire a quest'ultimo quanto previsto alla lettere b) e c) per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e dell'ultimo periodo dell'articolo 89 del Codice ed esplicitamente quanto previsto alla lettera d);
- h) non è ammesso l'avvalimento in relazione agli elementi dell'Offerta tecnica di cui al punto 4.1.1.

3.3.5. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice) (condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)

- a) il subappalto od il sub affidamento in cottimo dei lavori è ammesso nel limite complessivo del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell'importo totale dei lavori;
- b) l'offerente deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare; in assenza di dichiarazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura

superiore ai limiti prescritti inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura ma non comporta l'esclusione se l'offerente è in possesso di adeguata qualificazione;

- c) in ogni caso è vietato il subappalto a favore di operatori economici che hanno partecipato alla gara quali offerenti, singoli, in raggruppamento o quali consorziati indicati da un consorzio offerente.
- d) I lavori della categoria OG11 possono essere subappaltati nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo della singola categoria; il subappalto, nella predetta misura massima, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria; la predetta quota subappaltabile concorre al predetto limite complessivo di cui alla lettera a).

3.3.6. Subappalto qualificante

(subappalto obbligatorio e necessario ai fini della qualificazione)

(art. 92 comma 1 del d.P.R. n. 207 del 2010 ed art. 12 comma 2 della legge n. 80 del 2014)

(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)

L'offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare le categorie a qualificazione obbligatoria delle quali non possiede l'adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, sempre nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo totale dell'appalto, come segue:

- a) una parte, non superiore al 30% (trenta per cento), della categoria scorponabile OG11, della quale non possiede la qualificazione sufficiente ma in misura comunque non inferiore al 70% (settanta per cento) di quanto richiesto al punto 1.5.1 ai sensi dell'articolo 105 comma 5 del Codice e dell'articolo 1 comma 2 del d.m. n. 248 del 2016;
- b) si richiama integralmente quanto previsto precedentemente in relazione agli obblighi minimi di qualificazione ed ai limiti al subappalto sostitutivo della qualificazione;
- c) la dichiarazione di subappalto in misura superiore al 30% (trenta per cento) comporta l'esclusione dell'offerente per carenza dei requisiti di qualificazione, qualora l'offerente non sia in possesso di adeguata qualificazione mediante attestazione SOA, sufficiente a limitare il subappalto nella misura massima prescritta.

3.4. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.4.1. Garanzia provvisoria (articolo 93 del Codice)

- a) garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del Codice, per un importo di euro 12.600,00 pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara di cui al punto 2.1, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - a.1 contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - a.2 fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del medesimo codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
 - a.3 assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e);
 - a.4 versamento sul conto intestato come alla lettera e), presso la Banca "BCC dell'Agro Bresciano sede di Ghedi" al codice IBAN IT11Z085755457000000000560;

- b) ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto od allegato alla garanzia di cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale impegno non è richiesto se l'offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, piccole o medie imprese;
- c) l'importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 93 comma 7 del Codice;
- d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l'impegno di cui alla lettera b) se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in originale con sottoscrizione autografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere sostituita da copia a stampa dell'originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza purché, in ambedue casi riporti chiaramente l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità;
- e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Stazione appaltante in intestazione;.

3.4.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 comma 67 legge n. 266 del 2005)

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad Euro 70,00 scegliendo tra le seguenti modalità:

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale ed il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) ed il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta dei contraenti ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge 266/2005.

In caso di:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;

- presentazione di ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
 - effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando;
- si procederà all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 del Codice.

3.3.3. Sopralluogo attestato ed assistito

È obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento oggetto dei lavori in appalto, attestato dalla Stazione appaltante; si precisa che:

- a) il sopralluogo sarà assistito con la presenza obbligatoria di uno dei progettisti incaricati. Per fissare l'appuntamento, contattare via e-mail il progettista Ing. Marco Salvo Francesco al seguente indirizzo marco.salvo.bs@virgilio.it (inserendo per conoscenza anche l'indirizzo progettazione@comune.ghedi.bs.it) oppure ai seguenti n. di telefono 030.3384100 - 335.6829963;
- b) la Stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo che l'offerente deve allegare alla documentazione amministrativa; tuttavia:
 - l'omissione dell'attestazione nella documentazione amministrativa non è causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il sopralluogo è stato effettuato e la relativa prova risulta agli atti dell'ufficio;
 - nel solo caso sia stata omessa l'attestazione ed il sopralluogo non risulti agli atti dell'ufficio, ma l'offerente dichiara di disporre dell'attestazione omessa per mera dimenticanza, e di aver effettuato regolarmente il sopralluogo assistito, egli può chiedere, a proprio rischio e pericolo, l'attivazione del soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2, che si conclude con l'esclusione se l'offerente non fornisce prova documentale di aver eseguito il sopralluogo assistito;
- c) ai fini dell'efficacia dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere fatto esclusivamente da:
 - dall'offerente o da un rappresentante legale dell'offerente, dal direttore tecnico dell'offerente o da un procuratore speciale purché risultanti dalla visura o dalla certificazione della C.C.I.A.A. o dall'attestazione SOA;
 - da un dipendente dell'offerente, purché munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti indicati in precedenza;
 - da un soggetto terzo purché munito di apposita procura notarile;
- d) sempre ai fini dell'efficacia dell'avvenuto sopralluogo;
 - in caso di Raggruppamento temporaneo, rete di imprese, consorzio ordinario o GEIE, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al mandatario o capogruppo per le forme aggregate verticali o miste, oppure ad un qualsiasi operatore economico in caso di Forme aggregate orizzontali;
 - in caso di consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto di cui alla lettera b) deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all'impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l'esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente,
 - nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo od un mutamento nella composizione dell'offerente, che facciano venir meno le condizioni di efficacia del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non fatto;
- e) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
- f) il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell'attestazione di cui alla lettera a).

3.5. Gestione della documentazione amministrativa

3.5.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE di cui al punto 3.5, in quanto compatibile:

- a) ai sensi dell'articolo 47 comma 1 del d.P.R. n. 445 del 2000:

- sono rilasciate in carta semplice con la sottoscrizione in formato digitale;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) ai sensi dell'articolo 47 comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

3.5.2. Altre condizioni:

- a) Ai sensi dell'articolo 48 comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibile ai sensi del successivo punto 3.5, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo;
- b) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

3.6. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

3.6.1. Compilazione del DGUE

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari.

Per quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del presente Documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3.

Il DGUE è articolato come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura (precompilata dalla Stazione appaltante);

Parte II. Informazioni sull'operatore economico;

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico, con l'indicazione, in successione:

- l'individuazione e la forma giuridica;
- il possesso delle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3 (articolo 84 del Codice);
- le modalità di partecipazione anche in caso di forma aggregata, alla lettera a);
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d);

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 1)

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del

consorzio bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata");

Sezione D. Indicazione delle lavorazioni per le quali l'offerente ricorre al subappalto facoltativo od al subappalto obbligatorio, alle condizioni di cui rispettivamente ai punti 3.2.5 e 3.2.6;

Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.7);

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3; inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 2);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro di cui al punto 3.0.5, lettera a);
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe di cui al punto 3.0.5, lettera b), con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali di cui al punto 3.0.5, lettera c), con informazioni su tali illeciti;
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 3);
- conflitti di interesse di cui al punto 3.0.5, lettera d), o condizioni di distorsione della concorrenza di cui al punto 3.0.5, lettera e), relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia, di cui al punto 3.0.2;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale di cui al punto 3.0.6, lettera a), con indicazione delle stesse;
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni, di cui al punto 3.0.6, lettera c);
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui al punto 3.0.6, lettera e);
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili di cui al punto 3.0.6, lettera f); indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui al punto 3.0.6, lettera g);
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro, di cui al punto 3.0.6, lettera h); in tal caso fornire le opportune informazioni;
- condizioni di pantouflage o revolving door di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a);
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell'appendice 4).

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A. richiesta al punto 3.1.1;

Sezione B. Capacità economica e finanziaria;

Sezione C. Capacità tecniche e professionali: nel caso l'operatore economico offerente sia carente di attestazione SOA al punto 3.1.3 in categorie scorporabili, per le quali ricorre al subappalto obbligatorio in sostituzione dei requisiti di qualificazione mediante attestazione SOA: indicazione delle categorie (e se del caso, della quota percentuale delle stesse) per le quali ricorre al subappalto qualificante obbligatorio di cui al punto 3.2.6;

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità di cui al punto 3.1.4;

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente)

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47 comma 2 del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime.

3.6.2. Casi particolari nell'utilizzo del DGUE

Parte II. Informazioni sull'operatore economico

Sezione A. Ultima parte:

- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l'indicazione degli altri componenti del raggruppamento;
- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l'indicazione degli altri consorziati;
- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE;

Sezione B. Sono previsti spazi per l'individuazione di un numero limitato di soggetti (persone fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia «in carica» che «cessati» dalla carica nell'anno antecedente la data del presente Documento; in caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o aggiungere le loro individuazione nell'appendice 1;

Sezione C. È riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; di norma deve essere omessa dai mandanti (l'avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento «a cascata»).

Parte III. Motivi di esclusione

Sezione A. Lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condanna (eventualmente anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 2, da ripetere il numero di volte quante sono le condanne da dichiarare.

Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali:

- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare;
- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80 comma 5 lettere d) ed e) del Codice: lo spazio è previsto per l'individuazione di una sola condizione per ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore

di condizioni, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Sezione D. Numero 7; condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001. Lo spazio è previsto per l'individuazione della condizione con riferimento all'operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o più d'una delle persone fisiche incardinate nell'operatore economico, aggiungere le relative indicazioni nell'appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare.

Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

In caso di avalimento, nel DGUE dell'operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall'articolo 89 del Codice.

3.6.3. Appendici integranti il DGUE

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui illustrazione non si trovi spazio sufficiente all'interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate:

1. Soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice, ulteriori rispetto al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B.
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali provvedimenti di natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1, degli eventuali illeciti professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE.
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all'appendice 1.
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.

CAPO 4 - OFFERTA

4.1 Documentazione della «Offerta tecnica»

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3 e dovrà consistere in una relazione tecnica metodologica di massimo n. 100 cartelle A4 (fronte e retro) - redatta in carattere ARIAL 11, con interlinea 1,5 righe - rigorosamente articolata seguendo l'ordine dei criteri di cui al successivo punto 6.5 del presente Documento di modo che siano evidenziate le proposte qualificanti il progetto di realizzazione dei lavori. In particolare, la relazione tecnica dovrà riportare, preferibilmente in termini di tabelle e schematizzazioni, le soluzioni tecniche scelte per l'esecuzione dei lavori, con il livello di approfondimento ritenuto più opportuno al fine di dimostrare la qualità, l'efficienza ed efficacia delle migliori proposte.

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al punto 2.2 del

presente Documento, ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui all'articolo 161, comma 16, del Regolamento generale.

4.2 Documentazione della «Offerta economica»

L'offerta di prezzo, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione di cui al Capo 3, con le seguenti precisazioni:

- a) è redatta sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.1 numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera d);
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Codice, dell'incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, de seguenti costi propri dell'offerente, quale componente interna dell'importo sul quale è offerto il ribasso:
 - oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2);
 - costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative ed ogni altra componente con la sola eccezione delle spese generali e dell'utile di impresa);
- e) il ribasso non si applica agli oneri per l'attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), ai sensi dell'articolo 26 comma 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell'allegato XV del predetto decreto;
- f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo. Deve inoltre contenere l'impegno alla costituzione od al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

CAPO 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli articoli 183 commi 4, 5 e 6 e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicando il metodo aggregativo-compensatore, ai criteri di seguito precisati.

Alle offerte verrà assegnato un massimo di 100/100 punti suddivisi in 88/100 punti per l'offerta tecnica e 12/100 punti per l'offerta economica, secondo i criteri di seguito delineati.

A. Offerta economica - punteggio massimo 12/100

Verrà assegnato il punteggio massimo di 12/100 all'offerta che presenterà il maggiore sconto. Per le altre offerte il punteggio verrà determinato considerando due decimali dopo la virgola con la seguente formula:

punteggio offerta iesima= (miglior offerta x 12)/ offerta iesima.

B. Offerta tecnica - punteggio massimo 88/100

Gli 88 punti a disposizione per l'Offerta tecnica saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice tramite i criteri di seguito riportati con relative ponderazioni:

1. Implementazione delle fonti rinnovabili con esecuzione impianto fotovoltaico con potenza da 1 a 19kWp, costituito da:

- moduli fotovoltaici a film sottile di tipo flessibile da posare sulla copertura con lamiera grecata (tipo alubel) di dimensioni 3.000 x 40 mm, con potenza di 136 Wp cad. tipo SUN ERG;
- quadro di campo completo di sezionatore e fusibili di stringa;
- inverter trifase tipo ABB;
- quadro di parallelo lato c.a. completo di protezioni;
- collegamento contatore di produzione di fornitura Enel;
- struttura metallica di fissaggio;
- distribuzione (tubi e scatole di derivazione in PVC);
- pratiche di connessione ed allaccio alla rete;
- pratiche Terna;
- pratiche GSE - SSP;
- accessori e quanto necessario per l'esecuzione a regola d'arte secondo le normative vigenti, compresi collaudo e messa in servizio.

PUNTI da 1 a max 20

2. La necessità di assicurare una buona qualità dell'aria all'interno degli ambienti biblioteca richiede la pulizia, sanificazione e disinfezione delle canalizzazioni di mandata e ripresa dell'aria esistenti, come da normativa del 15.5.2008 del nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/2008 in attuazione art. 1 della legge n. 123 del 3.8.2007) ed in particolare dell'allegato IV al punto 1.9.1.3. e 1.9.1.4.; considerate anche le disposizioni ISPEL, UNI, ASHRAE, NADCA, AICARR E AIIISA. Rilascio certificazione per le canalizzazioni esistenti.

PUNTI da 1 a max 15

3. Completamento dell'esecuzione dell'impianto di videosorveglianza, accessi e realizzazione impianto di allarme, più eventuale contratto biennale di manutenzione, come da predisposizioni interne.

PUNTI da 1 a max 20

4. Restauro gradini, cosciali e contorni in marmo di Botticino dei due ingressi posti in fregio a piazza Roma (accessi locali 3 e 4). Prima di eseguire le operazioni di pulitura ed opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine di salvaguardare l'integrità del materiale e, allo stesso tempo, prepararlo in modo da garantire l'efficacia, più o meno incisiva, dell'intervento. Le operazioni preliminari comprendono:

- analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di avere un quadro esplicativo relativo alla loro natura, compattezza ed inerzia chimica;
- analisi dei prodotti di reazione, così da poter identificare la loro effettiva consistenza, la natura e la reattività chimica;
- preconsolidamento (preferibilmente reversibile), se si riscontra la necessità, del materiale prima di iniziare la pulitura;
- esecuzione delle prove di pulitura su campioni di materiale;
- analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione al fine di determinare il sistema di pulitura (tecnica e prodotti) più idoneo prima di estendere le operazioni di pulitura a tutta la superficie;
- lavaggio generale di rifinitura;
- trattamento protettivo antimacchia neutro, non filmante, traspirante, lavabile, con l'impiego di impregnante apposito.

Lo scopo che ogni operazione di pulitura, indipendentemente dal sistema prescelto, deve prefiggersi è quello di asportare dalla superficie ogni tipo di deposito incoerente in particolare modo quelli che possono proseguire il deterioramento del materiale. La facilità o difficoltà dell'asportazione e, di conseguenza, il ricorso a metodologie più o meno aggressive, dipende strettamente dalla natura del deposito stesso. Ogni operazione dovrà essere preventivamente concordata con l'ufficio di direzione dei lavori.

Ogni intervento deve sempre privilegiare la conservazione dell'elemento ammalorato e il suo possibile rinforzo mediante l'inserimento di altre strutture o sostituzioni localizzate delle parti ammalorate.

PUNTI da 1 a max 10

5. Descrizione delle caratteristiche prestazionali dei materiali proposti per l'esecuzione del progetto (caldaia, pompe, pompa di calore, termoregolazione, predisposizione telecontrollo, impianto radiante, unità trattamento aria con deumidificatore o recuperatore, apparecchi illuminanti, materiali da utilizzare per il restauro, nuovi serramenti e maniglie, porta scorrevole ingresso principale, pavimenti e rivestimenti) con schede tecniche materiali. Caratteristiche prestazionali dei materiali per esecuzione delle migliorie proposte con schede tecniche materiali.

PUNTI da 1 a max 5

6. Riduzione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

PUNTI da 1 a max 15

7. Possesso delle certificazioni non obbligatorie:

a) certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum)

PUNTI 1

b) certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciute dallo IAF (International Accreditation Forum)

PUNTI 1

c) registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

PUNTI 1

d) Saranno ammessi alla apertura dell'Offerta economica gli offerenti che avranno ottenuto un punteggio minimo di 65/88 nell'Offerta tecnica.

CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1 Ammissioni ed esclusioni

6.1.1. Disciplina generale delle sedute

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 6.2.2;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale od anormalmente basse ai sensi del punto 6.7.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.1.1.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

L'apertura delle offerte amministrative si terrà presso il Comune di Ghedi, Ufficio Progettazione di Ghedi, Piazza Roma,45 - 25016, il giorno 10/07/2018 alle ore 09:00, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data ed ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui

all'articolo 9.1.1, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede in fasi tra loro distinte:

- a) a verificare la correttezza formale delle Offerte amministrative e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale della Offerta tecnica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- e) a verificare la correttezza formale della Offerta economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione

- a) Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste gli offerenti la cui offerta:
 - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1 lettera a), indipendentemente dall'entità del ritardo e dalle motivazioni, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non sia caricata sulla piattaforma Sintel in tempo utile;
 - non contiene la Busta dell'Offerta tecnica oppure contiene l'Offerta tecnica fuori dalla relativa sezione;
 - non contiene la Busta dell'Offerta economica oppure contiene l'Offerta economica fuori dalla relativa sezione;
- b) Sono altresì esclusi gli offerenti:
 - in raggruppamento temporaneo od in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l'esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 primo periodo, del Codice;
 - i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l'esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato od i consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 primo periodo, del Codice;
 - gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l'esclusione è disposta sia per l'operatore economico offerente che per l'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del Codice.

6.1.4. Cause di esclusione relative a requisiti od altre clausole essenziali

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai motivi di esclusione ed ai requisiti necessari alla partecipazione, alla garanzia provvisoria e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente Documento. Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste delle Offerte tecnica ed economica, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente ed irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, chiaramente non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- d) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici;

- e) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo in sito, richiesto al punto 3.3.3, oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto non competente ovvero diverso da quelli ammessi dal punto 9.3.2.

6.1.5 Documentazione amministrativa

L'offerente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.arca.regione.lombardia.it>.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" presente sulla piattaforma Sintel l'offerente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i documenti di seguito elencati, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.

6.1.5.1 Istanza di Partecipazione (Modello P)

Istanza di partecipazione alla gara, come da fac-simile appositamente predisposto dalla Stazione appaltante (Modello P) sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o da suo procuratore, nella quale, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previa dichiarazione circa la consapevolezza delle responsabilità penali cui si può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, previste dal citato art. 76, si dichiara:

- a) di avere direttamente esaminato tutta la documentazione di gara così come pubblicata sul sito dell'Ente;
- b) di aver preso piena e puntuale conoscenza di tutta la documentazione di gara, così come elencata nel presente Documento, nonché delle eventuali risposte ai quesiti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante;
- c) di accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi contenute;
- d) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta nonché di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione della propria Offerta;
- e) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione (capacità tecniche e professionali) previste dal presente Documento e precisamente del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008, di cui allega copia;
- f) di aver adempiuto, all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta, degli oneri conseguenti alla loro applicazione;
- g) di non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva del lavoro sommerso, ex articolo 1-bis, c. 14 della Legge n. 383/2001, sostituito dall'articolo 1 della Legge n. 266/2002;
- h) di autorizzare la Stazione appaltante ad inoltrare le comunicazioni, a tutti gli effetti, con particolare riferimento alle comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. 50 del 2016, mediante posta elettronica certificata;
- i) che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima non costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50 del 2016 ovvero che le seguenti informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (dovrà seguire dettagliata e motivata indicazione);
- j) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- k) (eventuale) dichiarazioni da rendere in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50 del 2016.

6.2 Soccorso Istruttorio

6.2.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

Fuori dai casi di cui al punto 6.1.4, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.2.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente Documento o degli atti da questo richiamati o non corredate dalla firma digitale del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
 - che hanno omesso l'indicazione di taluna delle persone fisiche di cui al punto 3.0.3, a condizione che le dichiarazioni di assenza dei pertinenti motivi di esclusione siano state rilasciate cumulativamente e sempre che le persone fisiche omesse non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) che, in caso di raggruppamento temporaneo, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., fermi restando il possesso dei requisiti complessivi in capo al raggruppamento, la composizione della compagine aggregata e l'indicazione del mandatario, hanno omesso o indicato in modo impreciso:
 - la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o le prestazioni da assumere, sempre che i requisiti siano comunque posseduti e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine o l'indicazione del mandatario;
- c) che, in caso di avvalimento, hanno allegato un contratto di avvalimento che non sia completamente idoneo a garantire la Stazione appaltante in quanto incompleto sotto il profilo formale, a condizione che lo stesso contratto non sia affetto di nullità, il suo contenuto sia determinato o determinabile e che il rapporto di avvalimento sia rinvenibile dalle dichiarazioni pertinenti;
- d) consorziati, raggruppati, ausiliari, che incorrono in una delle condizioni di cui al presente punto 6.2.1, in quanto pertinenti;
- e) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni di cui all'articolo 80 comma 5 lettera m) del Codice, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- f) la cui garanzia provvisoria:
 - è stata omessa, o è stata prestata in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata o carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
 - non è corredata dall'impegno di un istituto garante autorizzato, a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione, o tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- g) che non hanno dichiarato di impegnarsi a subappaltare le lavorazioni di cui al punto 3.2.6, per le quali non sono in possesso di adeguata qualificazione o non sono in possesso di qualificazione sufficiente, sempre che sussistano le condizioni di sub appaltabilità nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 105 comma 2 terzo periodo del Codice e all'articolo 105 comma 5 dello stesso Codice;

6.2.2. Soccorso istruttorio ordinario

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice, mediante interscambio di corrispondenza ai sensi del punto 9.3.1, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.2.1, nei termini prescritti alla lettera a), comporta l'ammissione dell'offerente; è escluso l'offerente che non provvede nei termini alla regolarizzazione;
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per le carenze di cui al precedente punto 6.1.4;
- d) non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'offerta;
- e) per irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e immediato, anche via telefono o posta elettronica per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso istruttorio informale non comporta l'esclusione bensì l'attivazione del soccorso istruttorio di cui alle lettere a) e b).

6.3. Conclusione della fase di ammissione

6.3.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.2, lettera a);
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio;
- e) ai sensi dell'art. 29 comma 1 secondo periodo del Codice, le esclusioni e le ammissioni sono pubblicate sul profilo di committente di cui al punto 1.3, entro due giorni dall'adozione di relativi atti, anche ai fini dell'art. 120 comma 2-bis del D.Lgs. n. 104 del 2010 e comunicate agli offerenti esclusi.

6.3.2. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.4. Passaggio dalla fase di ammissione alla fase dell'offerta

Tutte le operazioni sono effettuate da un seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all'ordinamento interno della Stazione appaltante, anche in forma monocratica.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3.1, procede ai sensi del successivo punto 6.5.

6.5. Gestione della «Offerta tecnica»

Nell'apposito campo "requisiti tecnici" presente sulla piattaforma Sintel l'offerente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione tecnica, consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con la documentazione indicata di seguito, firmata digitalmente: in questa busta telematica deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica.

La relazione dovrà essere composta da relazione tecnica metodologica e progetto a livello definitivo con schede tecniche ed elaborati grafici con al massimo 100 cartelle fronte e retro in formato A4 - dimensione carattere Arial 11 per la parte descrittiva e massimo 10 elaborati grafici in formato A3 per la parte relativa agli elaborati grafici e dovrà essere redatta in maniera chiara, sintetica e dettagliata secondo gli elementi di valutazione del presente Documento.

Eventuale documentazione non pertinente, non appropriata, oppure aggiuntiva non richiesta, non verrà presa in considerazione in sede di valutazione da parte della Commissione Tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Note in merito alle formalità della documentazione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file .pdf deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento od altro, a carico della Stazione appaltante. Pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- può esprimere o rappresentare soluzioni alternative e migliorative in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

6.5.1. Apertura della «Offerta tecnica»

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all'ordinamento interno della Stazione appaltante in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste dell'Offerta tecnica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni digitali e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della «Offerta tecnica», le offerte:

- a) mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;

- c) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1 lettera c).

6.5.3. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria secondo quanto previsto al Capo 5 del presente Documento;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) a conservare gli atti ai sensi del punto 6.1.1, lettera e).

6.6. Gestione della «Offerta economica»

Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, l'offerente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica mediante ribasso percentuale offerto sul importo dei lavori posto a base di gara (€ 600.000,00), inserendolo a video.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dall'offerente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file.pdf generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica l'offerente dovrà inserire nel campo "Dettaglio dei prezzi offerti" il documento "Modello Offerta Economica", appositamente predisposto dalla Stazione appaltante, debitamente compilato e firmato digitalmente sul quale l'offerente dovrà indicare il ribasso percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 600.000,00).

L'offerta dovrà essere redatta in bollo. Il ribasso offerto dovrà essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Non saranno ammesse offerte superiori al base d'asta, offerte indeterminate, condizionate, plurime, parziali, incomplete.

L'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata.

In caso di discordanza tra l'offerta economica compilata in Sintel ed quella contenuta nel "Modello Offerta Economica" allegato, farà fede quella contenuta nel "Modello Offerta Economica".

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso", il valore 0 (zero) in quanto pur sussistendo oneri per la sicurezza (ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008), questi non concorrono nella formulazione dell'offerta economica.

6.6.1. Apertura della «Offerta economica»

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile unico del procedimento, dal dirigente o dal funzionario competenti in base all'ordinamento interno della Stazione appaltante, anche in forma monocratica, in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;

- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente;
- d) ad accertare la presenza, ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del Codice, a corredo dell'offerta economica, delle indicazioni previste al punto 4, lettera d), relative all'incidenza od all'importo:
 - del costo della manodopera propria dell'offerente;
 - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.6.2.

6.6.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma digitale del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento,
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1 lettera e);
- e) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo di quanto previsto dall'articolo 95 comma 10 del Codice ai sensi del punto 4.2.1 lettera d), ovvero:
 - degli oneri di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
 - dei costi della manodopera propri dell'offerente.

6.6.3. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- c) a conservare gli atti ai sensi del punto 6.1.1, lettera e).

6.7. Offerte anomale o anormalmente basse

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando.

CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate ed in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni od interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o contro interessati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.7.2, presupposte alla verifica di congruità delle offerte anomale od anormalmente basse e non sia applicata l'esclusione automatica di cui all'articolo 97 comma 8 del Codice, le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, e, sempre che sia ritenuto utile ai fini delle giustificazioni, corredate da un eventuale proprio computo metrico o metrico estimativo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato il contenuto qualitativo e quantitativo del progetto e delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene in seduta riservata:

- a) contemporaneamente per più d'una delle migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 10 (dieci), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata ed alla conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, oppure ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- e) la Stazione appaltante, nel solo caso in cui il contenuto di merito delle giustificazioni, purché formulate con una concretezza oggettiva apprezzabile, non sia ritenuto sufficiente né ad escludere né ad accertare la non congruità dell'offerta, può chiedere per iscritto ulteriori precisazioni e chiarimenti; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni e chiarimenti, che comunque non possono stravolgere o contraddire nella sostanza quanto comunicato in precedenza;
- f) la Stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite, se sono state richieste;
- g) la Stazione appaltante esclude l'offerta dell'offerente che:
 - non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c), oppure presenta giustificazioni radicalmente irrilevanti, meramente formali ed apodittiche;

- non presenta le eventuali precisazioni, se richieste, entro il termine di cui alla precedente lettera d);
 - in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e gli eventuali precisazioni e chiarimenti, se richiesti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile;
- h) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
- a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97 comma 7 del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto 2.1, numero 2), per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate su contratti di subappalto eccedenti il limite di cui all'articolo 105 comma 2 o dove il subappaltatore non garantisce i costi del personale ai sensi del comma 14 secondo periodo della stessa norma;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredata da adeguate giustificazioni;
 - b.4) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore, diversi dal costo del personale di cui alla lettera e), punti sub. e.1) ed e.2), sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.5) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredata da adeguate giustificazioni;
 - b.6) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
 - b.7) basate sulla previsione di utilizzo di materiali da costruzione non conformi agli articoli da 4 a 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 ed all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo n. 106 del 2017;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole, fatta salva la prova del contrario;
 - c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

- c.4) che non garantiscono il rispetto delle norme e degli adempimenti in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali o comunque previste dal progetto a base di gara;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.3) mezzi d'opera, impianti ed attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, od altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo ed altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, od altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto ed alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi ed adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia ed acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.6) utile d'impresa;
- d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera c) del Codice e dell'articolo 26 comma 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta;
- e) con riferimento al costo del personale, sia con riferimento all'appaltatore che agli eventuali subappaltatori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 comma 4, 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del Codice, tenendo conto di quanto già dichiarato a tal fine in fase di offerta, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale ed aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);

- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) nel caso in cui la documentazione a giustificazione dell'offerta anormalmente bassa, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53 comma 5 lettera a) del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui al punto 6.7.2, lettera a), oppure, in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci), all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui al punto 6.7.2, lettera b);
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione individua il possibile aggiudicatario mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera d);
- d) ai sensi dell'articolo 33 comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1 e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell'articolo 85 comma 5 secondo periodo del Codice, come segue:

- a) la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 81 del Codice, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui all'articolo 9.3.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del d.P.R. n. 445 del 2000;

- d) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; la mancata verifica comporta le conseguenze di cui al punto 7.4.3, lettera b);
- e) ai sensi dell'articolo 85 comma 5 primo periodo del Codice, la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- f) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in forma aggregata;
- g) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1 lettera d) e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 32 comma 6 del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 32 comma 7 dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) l'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76 comma 5 del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29 comma 1 e 98 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 80 comma 6 del Codice, la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate ed incamerando la relativa garanzia provvisoria;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
 - imputare all'aggiudicatario revocato o all'aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all'articolo 8.2 lettera f).

CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del Codice;
- b) dell'ottenimento della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
 - la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del Codice;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n. 187, attuativo dell'articolo 17 terzo comma della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria ed ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, recede dall'aggiudicazione, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall'aggiudicazione al secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo la stipula del contratto, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 11 quinto periodo del Codice.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta od entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)

- ed alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17 comma 1 lettera a) e 28 commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29 comma 5 primo periodo dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo ed i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera h) ed al punto 3.2 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ed ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni ed i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati od in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera i) del decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante pubblicazione sul profilo Sintel della Stazione appaltante di cui al punto 1.3 entro lo stesso giorno della sospensione, della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;
- b) mediante la pubblicazione sul profilo Sintel della Stazione appaltante di cui al punto 1.3, nei seguenti casi:
 - comunicazioni aventi un interesse generale od informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
 - risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima);
 - ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili all'art. 80 del Codice, oppure per mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione, anche ai fini dell'art. 29 comma 1 secondo periodo del Codice, anche se conseguenti al soccorso istruttorio di cui al punto 6.2;
- c) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.1.2. Altre condizioni

- a) ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a);
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo della piattaforma Sintel; non si evadono richieste di chiarimenti fatte in modo differente;
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sul profilo Sintel di committente di cui al punto 1.3; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati ed accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente ed inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

9.1.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti gli offerenti, limitatamente alle ammissioni ed alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice od ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul profilo Sintel di committente di cui al punto 1.3, delle ammissioni ed esclusioni ai sensi dell'articolo 29 comma 1 secondo periodo del Codice;
- b) agli offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti od il ricevimento della relativa comunicazione;
- c) a tutti gli offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

9.2. Controversie

9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 comma 1 lettera a) e 120 del D.Lgs. n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dal ricevimento del presente Documento per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente (all'interno del sito web "Amministrazione trasparente") di cui al punto 1.2, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti di cui al Capo 3, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 29

comma 1 secondo periodo del Codice e dell'articolo 120 comma 2-bis del D.Lgs. n. 104 del 2010;

- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all'articolo 29 comma 1 secondo periodo del Codice o per cause riconducibili all'offerta o alle eventuali giustificazioni dell'offerta;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

9.2.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

9.2.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110 commi 1 e 2 del Codice, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, o procedura di insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 dello stesso Codice, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88 comma 4-ter del D.Lgs. n. 159 del 2011, od in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110 commi 3, 4, 5 e 6 del Codice.

9.3. Altre disposizioni e informazioni

9.3.1. Imposta di bollo

- a) l'offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:
 - se assolta in modo virtuale, indicando sull'offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972;
 - applicando la marca da bollo (contrassegno adesivo) sull'offerta;
- b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

9.3.2. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

9.3.3. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Ghedi nella persona del Geom. P. Benedetti;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento od a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13 del predetto D.Lgs. n. 196 del 2003.

9.3.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Regolamento, come definito al punto 1.41, lettera b);
- c) il DGUE di cui al punto 3.5.1 allegato del presente Documento;
- d) gli atti a base di gara di cui al punto 1.5.3 con i relativi allegati.

9.3.5. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare od annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12 del Codice.

Ghedi, lì 15/06/2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pierangelo Benedetti

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Allegati: modelli per la partecipazione:

- DGUE: Documento unico di gara (DGUE), per l'operatore economico (operatori economici offerenti singoli e, raggruppati, operatori economici consorziati, operatori economici ausiliari)
- Modello T - Offerta tecnica
- Modello E - Offerta economica
- Modello P - Istanza di Partecipazione
- Dichiarazione di Avvenuto Sopralluogo
- Progetto